



# LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

## Consiglio dell'Ordine

### E che sia donna

**I**n osservanza alla nuova legge professionale a gennaio gli avvocati saranno chiamati ad eleggere i nuovi componenti del Consiglio dell'Ordine.

A partire dal prossimo Consiglio, e cioè dal gennaio 2015, questo sarà modificato sia nel numero dei componenti che nei compiti a cui deve provvedere.

Le novità più rilevanti sono che il numero dei Consiglieri passerà da 15 a 25 e che il Consiglio non si occuperà più dei procedimenti disciplinari che vedranno impegnato il nuovo organo che è il consiglio distrettuale di disciplina a cui verranno trasmessi gli esposti e tutte le notizie relative a illeciti disciplinari.

Mi piacerebbe però che il nuovo Consiglio fosse portatore di una più importante novità: un presidente donna.

Mai a Torino vi è stato un presidente donna sia perché, in passato, erano una minoranza sia perché si rassegnavano all'arroganza dei maschietti che si ritenevano gli unici capaci a gestire un ordine professionale e, nell'ambito del Consiglio, le donne erano sempre una sparuta minoranza.

Non è più così.

Le donne oggi sono maggioranza degli iscritti e mi sembra giusto che tocchi a loro la nuova gestione dell'Ordine.

A Torino abbiamo avuto l'onore di grandi presidenti uomini che hanno portato l'Ordine all'onore del mondo ma adesso tocca ad una donna.

Di donne che si sono impegnate per l'avvocatura ve ne sono molte tant'è che menzionarle tutte sarebbe arduo ma una mi sembra giusto additarla al merito: Michela MALERBA.

Costei ha sacrificato la vita privata e finanche la professione per il bene dell'Ordine. E consigliere da 14 anni ed ha speso un immenso numero di ore nello svolgimento degli incumbenti in capo al nostro Ordine; c'è sempre, forse persino troppo. Chiunque ha avuto bisogno di un consiglio o di un parere ha sempre potuto rivolgersi a lei che non si è mai negata a qualsiasi ora e per qualsiasi collega. Negli ultimi 5 anni ha ricoperto la carica di segretario ma, parte degli incumbenti del segretario, li svolgeva anche prima. Ha davvero lavorato tanto, si è spesa e sacrificata tanto per difendere il ruolo dell'avvocato; merita di esserne il presidente.

Per questo la stimo e mi auguro davvero che anche stavolta dia la sua disponibilità a ricoprire un ruolo certamente più faticoso e impegnativo ma non per questo può sentirsi legittimata a tirarsi indietro.

So che molti colleghi la pensano come me ma alcuni esprimono riserve poiché, secondo loro, Michela Malerba avrebbe un caratteraccio. A costoro mi sento di rispondere chiamando in causa l'avvocato Fiasconaro che, per come me lo ho sempre descritto quelli più anziani di me, fu un grande presidente ma certamente non brillava per la sua dolcezza.

Il mio non vuole essere un spot elettorale per Miki ma un ringraziamento per l'impegno e la dedizione che ha riservato al nostro Ordine negli anni del suo mandato a prescindere dal fatto che, forse non sempre, ha usato la caratteristica principale delle donne: la dolcezza.

Del resto già mio nonno mi insegnava che: "A venta maj prèsteje le braje a le fumne" (Non bisogna mai prestare i pantaloni alle donne) perché poi se ne impadroniscono: e lei lo ha fatto!

Brava Michela.

T. S.

# Quale giustizia senza diritto?

di Tommaso Servetto

**S**ono sinceramente vicino con il cuore, e per chi come me è cattolico, con la preghiera ai familiari delle vittime d'amianto. Il mio cuore ha pianto persone a me care e parenti di amici cari.

Sono uomo e persona di sentimenti ed emozioni come ognuno ma sono anche uomo che, per professione, concorre a far applicare la legge ai fini di giustizia.

Mi sono sempre chiesto: cos'è la giustizia se non la rigorosa applicazione della legge? Mi sono quotidianamente battuto, e continuo a farlo per l'applicazione di questo principio anche se, a volte, provoca un senso di intimo disagio. Diceva Cicerone: "omnia sunt incerta cum a iure discessum est" (Tutte le cose che si scostano dal diritto sono incerte).

La, umanamente dolorosa, sentenza dell'amianto trova la sua forza nell'applicazione del diritto e va rispettata perché il senso della giustizia sta anche nel rispetto delle sentenze.

Mi indigna leggere che soggetti che ricoprono cariche istituzio-

## ANNO IV N. 5 - DICEMBRE 2014 In questo numero

### ■ Penale

- Deontologia **Pagina 2**
- Diritto Tributario **Pagina 2**
- Massime **Pagina 2-3**

### ■ Civile

- Le novità del Processo Civile **Pagina 4**
- Massime **Pagina 4**

nali di elevato rango dichiarino di vergognarsi di essere italiani, ovvero esternino il loro sdegno per una sentenza che trova la ragione nel diritto, ignorando che la disapplicazione del diritto è vera ingiustizia.

**"Stiamo attenti a non piegare il diritto alla giustizia sostanziale.... ci sono momenti in cui il diritto e giustizia vanno da parti opposte... ma quando il Giudice è posto di fronte alla scelta drammatica tra diritto e giustizia**

**non ha alternative. E' un Giudice sottoposto alla legge e tra diritto e giustizia deve scegliere il diritto".**

Una frase di così grande portata pensavo si potesse leggere solo nei vecchi trattati di grandi giuristi del passato come Beccaria, Calamandrei o Carnelutti.

L'ho letta pubblicata su una rivista giuridica d'oggi ed a pronunciarla è stato il Dott. Francesco Iacoviello: un magistrato.

CHAPEAU!



Buon Natale  
e Felice Anno Nuovo

# Pubblicità e tariffe: tutti al mercato!

di Flavio Campagna

Nella perenne lotta tra mercato e professione forense, la libertà del primo segna un punto a scapito della deontologia della seconda.

In data 14.11.2014 è stata, infatti, notificata al C.N.F. la decisione della A.G.C.M. (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) assunta all'adunanza del 22.10.2014 con la quale il nostro Nazionale viene condannato alla sanzione pecuniaria di circa 1 milione di euro (precisamente 912.536.40) per aver "posto in essere un'intesa, unica e continuata, restrittiva della concorrenza, consistente nell'adozione di due decisioni volte a limitare l'autonomia dei professionisti rispetto alla determinazione del proprio comportamento economico sul mercato, stigmatizzando quale illecito disciplinare la richiesta di compensi inferiori ai minimi tariffari e limitando l'utilizzo di un canale promozionale e informativo attraverso il quale si veicola anche la convenienza economica della prestazione professionale".

Con riferimento alle tariffe, ed ai minimi in particolare, l'A.G.C.M. precisa che esse non sono né idonee, né necessarie a salvaguardare la qualità delle prestazioni professionali e, pertanto, la deci-

sione del CNF con la quale si prospettano procedimenti e sanzioni disciplinari a carico di chi dovesse discostarsi dai minimi tariffari, reintroduce di fatto lo loro obbligatorietà. Chi sarebbe infatti (si chiede l'Autorità) così ingenuo da disattendere le indicazioni del CNF visto che la correttezza deontologica di tale comportamento verrebbe giudicata proprio dallo stesso CNF ancorché in ultima istanza (dopo la decisione del proprio ordine)? La circolare sulle tariffe favorisce così il mantenimento di prezzi sovraconcorrenziali tra i professionisti, a svantaggio dei consumatori.

Con riferimento alla pubblicità delle prestazioni professionali, l'Autorità sostiene che non ha ragion d'essere la preoccupazione del C.N.F. di evitare che le informazioni sui servizi professionali offerti siano concentrate in prevalenza sul loro costo e quindi sulla loro convenienza economica (*venite da noi, non perchè siamo preparati, ma perchè costiamo poco*, n.d.a.) in quanto sviliscono la prestazione professionale da contratto d'opera intellettuale a questione di puro prezzo: che la pubblicità tenda all'acquisizione del cliente, mettendo a disposizione di quest'ultimo le informazioni necessarie per effettuare una

scelta consapevole (tra cui il prezzo) ed in tal modo promuovendo l'acquisto di beni o servizi offerti, è un "truisma" ovvero è un'ovvietà, una banalità. Semmai ci si deve preoccupare di quei professionisti che diffondono informazioni false, scorrette, ingannevoli o denigratorie mediante i propri messaggi pubblicitari, poiché negli altri casi sarà il mercato (sic!) a stabilire le regole.

Chi scrive continua a pensare che difendere una persona ed i suoi diritti, sia diverso dal vendere auto, televisori o aspirapolveri; che l'incarico professionale si fonda sulla reciproca fiducia e non su quanto sia bello, sorridente e ben vestito l'avvocato; che il cliente non sia un consumatore, ma un assistito; che la tutela di quest'ultimo non dipenda dal costo della prestazione e dalla sua diffusione, ma dalla serietà del professionista, dalla sua competenza e capacità, dalla disponibilità e dalla attenzione. Questo però è un "vecchio" modo di ragionare, di uno che, da bambino, andava a letto dopo il carosello (quando la pubblicità era arte), di uno che non si rassegna all'idea di entrare un giorno all'Ipercoop e trovare lo studio del collega tra la tintoria ed il negozio di scarpe.

## Penale Tributario

a cura di Tommaso Servetto

### OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE: L'ACCUSA DEVE PROVARE LA CERTIFICAZIONE

Cass. Pen., Sez. III, sent. 1/10/2014 n. 40526

Nell'ambito dei procedimenti penali per omesso versamento delle ritenute d'acconto risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, normalmente la prova del reato è ricavata dalla presentazione del modello 770 a cui non è conseguito il versamento.

Nelle ipotesi in cui si eccipisce al processo la mancanza della prova della certificazione i giudici, con brillante applicazione dell'inversione dell'onere della prova, affermano che è onere della difesa provare la mancanza di certificazione.

Con la sentenza menzionata la Corte di Cassazione si pone il problema se la sola presentazione, da parte del datore di lavoro, del Mod. 770 costituisca indizio (e non prova) sufficiente (perciò grave, preciso e concordante) per un'affermazione di penale responsabilità fornendo una risposta negativa.

La medesima sentenza precisa che sono elementi costitutivi del reato sia il mancato versamento delle ritenute effettuate che il rilascio ai sostituiti delle certificazioni successivamente al versamento di una retribuzione con l'effettuazione delle ritenute.

Sottolineato il fatto che nei processi per art. 10 bis L. 74/2000 vi è spesso una carenza istruttoria dell'accusa su cui grava l'onere di provare l'elemento costitutivo del reato, ha affermato il principio che "spetta all'accusa l'onere della prova dell'elemento costitutivo rappresentato dal rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate e tale prova non può essere costituita dal solo contenuto della dichiarazione Mod. 770 proveniente dal datore di lavoro".

### SE MANCA LA FALSA FATTURA NON E' DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA

Cass. Pen., Sez. III, sent. 29/09/2014 n. 40198

La Suprema Corte ha precisato che perchè sia integrato il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D. L.vo 74/2000) concorrono 3 elementi:

- 1) che le fatture siano registrate nelle scritture contabili;
- 2) che la dichiarazione fiscale contenga effettivamente l'indicazione degli elementi passivi fittizi;
- 3) che le fatture ideologicamente false, che vanno a supportare la dichiarazione fiscale, siano conservate nella documentazione dell'azienda.

Solo con la sequenza delle operazioni indicate si riempie di contenuto la condotta di "avvalersi" dei documenti falsi come richiesto dalla norma.

È evidente che il mancato reperimento, presso l'azienda, del documento attestante un falso costo può integrare il reato diverso di dichiarazione infedele nell'ipotesi in cui siano superate le soglie di punibilità.

## Massime Penali a cura di Roberta Maccia

### OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE: NECESSARIA L'UDIENZA

Cass. Pen., Sez. III, sent. 2/09/2014 n. 36641

La Cassazione torna a circoscrivere il vaglio del G.i.p. sull'ammissibilità dell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione. In particolare, la sentenza ribadisce che deve ritenersi preclusa al G.i.p. la valutazione di piano della rilevanza ("intesa quale valutazione prognostica sulla capacità dimostrativa del risultato") della investigazione suppletiva indicata dalla persona offesa, posto che per tale valutazione è necessaria l'udienza camerale.

L'indagine di piano del giudice deve limitarsi, oltre alla verifica della regolarità formale dell'atto, all'esame della "specificità e pertinenza della richiesta investigativa, con riferimento sia al tema che alla fonte di prova".

### SE L'AVVOCATO SCIOPERA, DEVE ESSERE RINVIATA L'UDIENZA

Cass. Pen. Sez. Unite, sent. 29/09/2014 n. 40187

Le Sezioni Unite intervengono a definire la portata e lo statuto nell'ordinamento vigente del diritto dell'avvocato ad aderire alle astensioni collettive dall'attività giudiziaria di categoria.

Segnatamente con la sentenza in commento la Suprema Corte, riconoscendo il "sicuro fondamento costituzionale" del diritto all'astensione, giunge a negare al giudice la possibilità di bilanciarlo discrezionalmente con esigenze, eventualmente anch'esse costituzionalmente rilevanti, connesse al funzionamento della giustizia. Ciò in considerazione del fatto che la disciplina dell'esercizio e dei limiti del diritto dell'avvocato all'astensione dalle udienze è da ritenersi esaurientemente contenuta in "norme di diritto oggettivo poste da fonti legislative e dalle competenti fonti di

livello secondario o regolamentare", aventi efficacia vincolante nei confronti del giudice.

Il riferimento è al Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati approvato dalla Commissione di garanzia nel 2007, al quale occorre fare riferimento ai fini di un corretto esercizio del diritto in esame. In particolare, all'art. 4 del Codice di autoregolamentazione sono elencati i casi in cui, in materia penale, l'astensione non è consentita, vertendosi in situazioni in cui il diritto di "sciopero" dell'avvocato viene a confliggere con altri diritti costituzionalmente garantiti, considerati preminenti dal legislatore.

Pertanto, al di fuori dei casi normativamente disciplinati all'art. 4, l'istanza di rinvio dell'udienza formulata dall'avvocato in ragione della sua adesione ad una astensione collettiva dall'attività giudiziaria - se ritualmente indetta e tempestivamente comunicata, ai sensi del Codice di autoregolamentazione - deve essere accolta.

### MOLESTIA: LA PAGINA FACEBOOK PUO' ESSERE LUOGO PUBBLICO

Cass. Pen. Sez. I, sent. 12/09/2014 n. 37596

Integra il reato di molestie l'invio di messaggi petulanti, sgraditi e a sfondo sessuale sulla pagina Facebook altrui. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza in commento, attraverso una interpretazione per così dire "evolutiva" della nozione di "luogo pubblico o aperto al pubblico".

In particolare, la Suprema Corte giunge a ravvisare nel social network Facebook una "piazza immateriale che consente un numero indeterminato di accessi e di visioni", rientrando nella nozione di luogo pubblico.

Ancora una volta, le categorie giuridiche tentano (faticosamente) di adeguarsi ai nuovi spazi virtuali...

## Falso avvocato: sostituzione di persona o usurpazione di titolo?

Cass. Pen., Sez. V, sent. 11/11/2014 n. 46505

**M**i lascia alquanto dubbioso la decisione, riportata di recente su un sito web, secondo cui per integrare il reato di sostituzione di persona è sufficiente la falsa attribuzione della qualità di esercente una professione.

Effettivamente, come si evince dall'indicata sentenza, ad integrare il reato ex art. 494 c.p. "...basta la falsa attribuzione della qualità di esercente una professione a integrare il reato di sostituzione di persona, atteso che la legge ricollega a detta qualità gli effetti giuridici tipici della corrispondente professione intellettuale; nè si richiede che il fatto tenda all'illecito esercizio della professione, essendo sufficiente che venga coscientemente voluto e sia idoneo a trarre in inganno la fede pubblica..."

Il caso esaminato riguarda l'autoattribuzione del titolo di avvocato e, a quanto sembra, la responsabilità dell'imputato viene affermata indipendentemente dalle finalità della condotta.

A conferma del principio sopra richiamato, la Corte indica alcuni precedenti, peraltro datati. Effettivamente, nel più recente di

essi, avente ad oggetto altra professione intellettuale, si afferma "...chi si arroga la qualifica di architetto e ne fa uso, commette il reato in esame quando, deriva dal fatto la possibilità per la fede pubblica di essere tratta in inganno. E non è necessario che il fatto tenda all'illecito esercizio di una professione, né importa che esso miri alla mera soddisfazione di una vanità personale, essendo sufficiente - come si è ritenuto essersi verificato nella fattispecie concreta - che sia stato coscientemente voluto e che abbia leso la fede pubblica". (Cass. Sez. V, n. 3645 del 21/01/1999).

Mi chiedo che fine abbia fatto l'ipotesi depenalizzata di usurpazione di titoli di cui all'art. 398 c.p. e soprattutto come questo illecito amministrativo non sia inquadrabile in rapporto di specialità con il reato ex art.494 c.p. Se è vero, infatti, che ad entrambe le qualità professionali considerate la legge ricollega effetti giuridici, è altrettanto pacifico che "avvocato" e "architetto" sono "qualità inerenti a professioni" per le quali è richiesta una speciale abilitazione.

## Pubblico ufficiale: è reato suggerire il nome dell'avvocato

Cass. Pen., Sez. V, sent. 3/10/2014 n. 41191

**I**l tutore dell'ordine che suggerisce il nome di un avvocato alla persona arrestata risponde di abuso di ufficio, in concorso col difensore che accetta la nomina. E' quanto emerge dalla sentenza 3 ottobre 2014, n. 41191 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un maresciallo dei carabinieri e un avvocato ritenuti dai Giudici di merito responsabili, in concorso tra loro, del reato di abuso di ufficio, ex art. 343 c.p., il primo per aver nominato un avvocato quale difensore d'ufficio di alcuni arrestati, nonostante lo stesso legale non fosse inserito nell'elenco dei difensori predisposto dal locale Consiglio dell'Ordine, nonché indicando agli arrestati o ai loro congiunti il nominativo di tale avvocato quale difensore di fiducia. Il secondo per il consapevole conseguimento di tali nomine.

Se per la prima delle condotte addebitate al pubblico ufficiale appare evidente l'integrazione dell'elemento materiale del reato ascritto, degna di nota appare la motivazione della Corte a fondamento dell'affermazione di responsabilità per la seconda parte della contestazione. Secondo i Giudici di legittimità, il comportamento del maresciallo che "caldeg-

giava" la nomina dell'avvocato. "esaltandone le qualità professionali" è condotta "sufficiente ad integrare il contestato reato di abuso d'ufficio, ravvisabile ove il soggetto agente impartisca comunque ai cittadini, con i quali abbia rapporti per ragioni inerenti alle proprie funzioni, consigli sulla nomina di un difensore

L'elemento psicologico del reato viene ravvisato, quanto al pubblico ufficiale, nella "...consapevolezza dell'ingiusto vantaggio conseguito al secondo a prescindere dalla conoscenza di specifici aspetti di deontologia forense, non necessaria per apprezzare i risultati positivi indebitamente conseguiti da un difensore per la preferenza nelle nomine rispetto ad altri legali..."

La posizione dell'avvocato è definita in base ai principi generali: "...il concorso dell'extraneus nel reato di abuso d'ufficio non richiede necessariamente la presenza di pressioni o sollecitazioni del primo nei confronti del secondo, essendo altresì bastevole l'esistenza di un'intesa fra i due soggetti".

Ribadito, dunque, il dovere di imparzialità nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati cittadini, dopo la vicenda del 'caro estinto' non dovremmo occuparci del... 'caro avvocato'...



Notiziario bimestrale di informazione  
giuridica locale registrato presso  
il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line  
sul sito web: [www.legalitorino.it](http://www.legalitorino.it)

Redazione: Piazza Statuto 14, 10122 Torino  
e-mail: [info@legalitorino.it](mailto:info@legalitorino.it)

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91  
Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cogno  
Paolo Pavarini - Laura Peyra - Chiara Proglgio  
Antonio Vallone - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Anna Binelli - Claudio Bossi - Barbara Gaetano  
Marco Ivaldi - Marco Marchioni - Nilo Rebecchi  
Marco Romanello - Massimiliano Sfolcini  
Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

## E' reato dire che chi non paga le spese condominiali è moroso

Cass. Pen. Sez. V, sent. 11/11/2014 n. 46498

**S**parlare degli altri non è mai bello ma "chi è senza peccato scagli la prima pietra" ed in un momento storico in cui comunicare con gli altri sembra divenuta la principale delle nostre occupazioni ed anche gli epiteti di uso più comune, da sempre considerati ingiurie, vengono esclusi dall'ambito delle offese, sarebbe auspicabile un maggior grado di tolleranza.

Non è dello stesso avviso il Supremo Collegio che, in una recente sentenza (Cass. Sez. V n. 46498 del 11.11.14) ha confermato la responsabilità per il reato di diffamazione di un proprietario di appartamento per avere offeso l'onore e la reputazione di un condomino definendolo "moroso e aduso a non pagare le spese condominiali di sua spettanza".

A fondamento della decisione i Giudici di legittimità pongono sia la non provata condizione di morosità della parte lesa, sia l'assunto in base al quale "il diritto di critica deve essere esercitato nel giusto contesto e tale non era certamente quello in cui si è ma-

nifestata la frase diffamatoria".

"La critica nei confronti di un condomino" - prosegue la Corte - "può legittimamente estrinsecarsi all'interno di un'assemblea condominiale o nei rapporti con l'amministratore, ma di certo non può legittimare affermazioni offensive rivolte nei confronti di terzi, tanto più se, come nel caso di specie, ignari ospiti della persona offesa".

Tempi duri, dunque per il povero condomino già esacerbato dai maggiori oneri che dovrà sostenere a causa dell'inadempimento altrui: lo sfogo è concesso solo in assemblea o davanti all'amministratore. In ascensore o in altra situazione di pura convivialità, sulle questioni condominiali deve essere votato al più assoluto silenzio.

Quale opportunità per i refrattari a pagare le spese di condominio! Invitate a cena i vostri vicini e stuzzicateli a conversare sulle beghe emerse nella recente assemblea, magari davanti ad un buon bicchiere di vino. Il dovuto potrebbe esservi rimborsato.

# Le novità del Processo Civile: la riforma che non riforma

di Cristina Zaccaria e Michele Poté

La Riforma Orlando-Renzi del settembre 2014 ha introdotto nel processo civile il procedimento della negoziazione assistita da avvocati, al fine di evitare l'intervento dell'autorità giudiziaria per risolvere le controversie tra privati.

Attingendo dalla legislazione francese il Governo ha previsto due forme di negoziazione assistita: volontaria (in materia di diritti disponibili con esclusione della causa di lavoro) e obbligatoria (risarcimento danni da circolazione stradale senza limite di valore e richieste di pagamento somme non eccedenti il valore di euro 50000/00).

Inoltre, il legislatore ha previsto la possibilità di esperire il procedimento di negoziazione assistita anche in materia familiare ed in particolare per quanto concerne la separazione coniugale, il divorzio e le modifiche delle condizioni di separazione e di divorzio già regolamentate con provvedimento del giudice.

In particolare, a far data dall'11 dicembre 2014 sarà possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare rivolgersi ciascuno al proprio avvocato per iniziare una trattativa volta a raggiungere un accordo di separazione o di divorzio che avrà efficacia senza l'intervento del Giudice civile.

Gli avvocati sono tenuti a trasmettere l'accordo raggiunto al Pubblico Ministero presso il Tribunale territorialmente competente, affinché il medesimo dia il nullaosta qualora non ravvisi che lo stesso contenga condizioni contrarie all'ordine pubblico o a norme imperative.

Ottenuto il nullaosta, entro dieci giorni, gli avvocati dovranno trasmettere copia autentica dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è stato trascritto il matrimonio.

In caso di violazione di tale obbligo l'avvocato è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 10000/00 irrogata dal Comune.

La possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita è oggi consentita anche in presenza di figli minori o non autosufficienti: anche in tal caso l'accordo dovrà essere trasmesso al Pubblico Ministero che lo autorizzerà ove ritenga che lo stesso risponda agli interessi dei figli.

In caso contrario il Pubblico Ministero trasmetterà l'accordo al Presidente del Tribunale, affinché disponga la comparizione delle parti avanti a sé.

Nel caso in cui dal matri-

monio non siano nati figli, ovvero i figli siano maggiorenni ed economicamente autosufficienti, i coniugi, con facoltà di farsi assistere dai propri avvocati,

potranno separarsi o divorziare mediante un accordo stipulato attraverso separate dichiarazioni rese davanti al Sindaco.

La riforma del processo civile è stata presentata dagli organi di informazione come una svolta epocale che consentirebbe di smaltire l'arretrato delle cause civili pendenti presso i Tribunali e di evitare le attuali lungaggini processuali con notevoli risparmi di risorse.

Tale interpretazione, sebbene oltremodo suggestiva, non risponde alla realtà: in primo luogo, in materia di famiglia, la previsione della trasmissione dell'accordo al Pubblico Ministero per l'apposizione del nullaosta non è garanzia che il medesimo venga concesso nell'arco di un breve periodo e, conseguentemente, non è automatico che la procedura di negoziazione assistita si concluda in un tempo inferiore ad un processo di separazione consensuale o di divorzio congiunto innanzi al Tribunale.

Peraltro, la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria per ottenere l'omologazione della separazione consensuale ovvero una sentenza di divorzio all'esito del deposito di ricorso congiunto non è esclusa dalla riforma, che non ha abrogato i relativi articoli del codice di procedura civile.

In secondo luogo, qualora la negoziazione assistita non sfoci in un accordo, si renderà necessario il ricorso all'Autorità giudiziaria con notevole aumento dei tempi e dei costi.

Sul punto infatti appare opportuno evidenziare che ad oggi l'introduzione della mediazione civile e commerciale in molte materie non solo non ha evitato l'instaurazione di cause innanzi all'Autorità giudiziaria per la elevata percentuale di dichiarazione della controparte di non adesione alla procedura di mediazione, ma anzi ha aumentato gli esborsi da parte del cittadino che si vede costretto ad esperire una fase ulteriore e preliminare alla causa prima di vedere riconosciuto il proprio diritto.

L'ennesima riforma in materia processuale si risolve ancora una volta in un provvedimento che molto probabilmente non apporterà alcuna modifica sostanziale all'attuale situazione della giustizia civile.

## Massime a cura di Chiara Cagno

### CONDIZIONATORI SULLA FACCIATA DEL CONDOMINIO: SE ROVINANO IL DECORO NON VALE LA SANATORIA DEL COMUNE

Cass. Civ., Sez. II, sent. 06/10/2014 n. 20985

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato da due condomini, condannati alla rimozione dei condizionatori che avevano apposto sulla facciata del condominio. Ritene infatti che costituisca innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, e dunque come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio. A nulla rileva poi che l'amministrazione pubblica abbia rilasciato la sanatoria e così autorizzato l'opera. Spetta infatti al giudice di merito valutare, caso per caso, se le modifiche hanno alterato il decoro del fabbricato. Nella fattispecie esaminata, correttamente il Tribunale aveva ritenuto facilmente evincibile dalle fotografie prodotte la lesione al decoro architettonico dell'edificio derivante dalle dimensioni delle due apparecchiature e dalla loro collocazione quasi "aggrappati" alla gronda del tetto, di cui rompevano la continuità, considerando altresì che il condominio aveva struttura e linee architettoniche residenziali ed era inserito in un ambito paesaggistico protetto.

### LA TUTELA CONTRO LE IMMISSIONI SPETTA ANCHE AL PROPRIETARIO CHE HA COSTRUITO ABUSIVAMENTE

Cass. Civ., Sez. VI, sent. 03/11/2014 n. 23419

La tutela contro le immissioni che superano la normale tollerabilità spetta a qualsiasi proprietario di beni immobili, e dunque, anche a chi ha costruito abusivamente. Nel caso di specie il proprietario di un appartamento, che aveva costruito senza rispettare le prescritte distanze dal preesistente fabbricato e violando altresì le disposizioni sull'apertura delle vedute, aveva chiesto la rimozione di una canna fumaria di proprietà del vicino da cui provenivano immissioni di fumo.

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del costruttore abusivo, ha chiarito che l'eventuale illegittimità dell'edificazione non può essere valutata come un concorso colposo del danneggiato e neppure può diventare una sorta di esimente per l'autore delle immissioni. La violazione di norme urbanistiche può comportare solo l'applicazione di sanzioni penali e amministrative ma non può certo pregiudicare i diritti connessi alla proprietà del bene.

### ANCHE IN ASSENZA DI UN FORMALE INCARICO L'AVVOCATO HA DIRITTO AL COMPENSO

Cass. Civ., Sez. VI, ord. 27/10/2014 n. 22737

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22737 del 27 ottobre 2014, ha chiarito che l'avvocato che impegni il proprio tempo e le proprie competenze professionali, anche in assenza di un conferimento formale dell'incarico, ha diritto al compenso secondo il tariffario forense. Nel caso di specie la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da una società che si era opposta al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace a favore di un legale, per il pagamento delle proprie prestazioni professionali. La società si era difesa ritenendo di non aver mai conferito alcun formale mandato all'avvocato e che lo stesso non aveva mai effettuato prestazioni professionali in suo favore. Secondo la Corte, il fatto che i rappresentanti della società avessero portato presso lo studio dell'avvocato un atto di citazione per una causa già pendente, affinché lo visionasse in vista di un possibile procedimento giudiziale, nonché la missiva con la quale lo stesso avvocato invitava la società a formalizzare l'incarico professionale, costituivano la prova che il legale aveva impiegato tempo nello studio della questione e per quello andava pagato. Infatti, come chiarito in primo grado dal Tribunale, "non si trattò di un mero colloquio informativo ma vennero sottoposti all'attenzione del legale atti giudiziari ancora in possesso in copia dell'avvocato".